



IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1968

sarà percorsa, al varo di opportune e necessarie modifiche.

BRIGHENTI. L'abbiamo capito: si tratta di aprire la via ad una dittatura!

GREGGI. ... magari greca, con i colonnelli. Peccato che hanno fatto fuori i generali! In ogni caso, in Russia abbiamo la dittatura più totalitaria. Se questa, come voi dite, è una strada verso la dittatura, in Russia siete già arrivati, e siete tutti tranquilli.

BRIGHENTI. Può darsi che film di quel tipo arrivino in Russia.

GREGGI. Lo sapete benissimo che non vi arrivano.

Nel caso oggetto di questa mia interrogazione, si tratta di un film del quale la critica cinematografica (non l'ho potuto vedere perché dovrei andare tutte le sere al cinema per essere aggiornato in questa materia) ha detto ciò che è riportato nel testo della mia interrogazione: si tratta di una « operazione erotica ».

Preso atto che al film non è interessata alcuna produzione italiana, qui emerge uno dei tanti problemi della nostra carentissima legislazione cinematografica. Se il film, cioè, fosse stato italiano, in queste condizioni non avrebbe fruito dei benefici di legge e, quindi, sarebbe caduto; essendo straniero, il film va avanti nella condizione di normale concorrenza, di normale mercato di tutti i film stranieri.

La preoccupazione espressa dal Parlamento di rendere impossibili programmazioni che consistessero nello sfruttamento del sesso (lo articolo 5 della legge sul cinema si riferisce a film che sfruttino temi sessuali volgarmente ai soli fini di speculazione commerciale) non raggiunge affatto il suo scopo per i film stranieri.

Ripeto, sono stato sorpreso della rapidità della risposta; mi attendevo una sorpresa, ma non pensavo che essa dovesse essere questa. E anticipo, sempre su questo tema, altre interrogazioni per sapere se esiste ancora in Italia la legge per la quale le commissioni di censura dovrebbero vietare ai minori di 14 e 18 anni film che contengano scene raccapriccianti. Sono stato invitato a Torino, onorevole sottosegretario, a vedere il film *Violenza per una monaca*. Film, in definitiva, nobile nella impostazione della tesi ma che contiene nella prima parte una serie paurosa di atti, di gesti di violenza veramente repellenti. La commis-

sione non lo ha vietato neppure ai minori di 14 anni. Questo è un tema, comunque, sul quale ritornerò.

Non mi resta quindi che prendere atto della risposta e, finalmente, dichiararmi soddisfatto, almeno nel senso che il Governo, alla stregua delle leggi italiane, non aveva alcun potere di fermare un film di questo genere.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Gagliardi, al ministro del turismo e dello spettacolo, « per conoscere se sia in grado di smentire la notizia apparsa sul settimanale *Fatti* del 29 dicembre 1967, secondo la quale il produttore Morris Ergas avrebbe chiesto al regista cecoslovacco Zbinek Brynych l'inserzione nel film *Il quinto cavaliere è la paura* di alcune scene di nudo femminile girate, vari mesi dopo la programmazione del film all'estero, in uno stabilimento cinematografico romano. Nell'affermativa l'interrogante chiede di conoscere quali interventi siano stati disposti, per questo ed altri eventuali simili casi avvenire, al fine d'impedire, da un lato, tanto ignobili speculazioni e, dall'altro, di garantire l'integrità delle edizioni originali delle opere cinematografiche straniere » (7124).

L'onorevole sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo ha facoltà di rispondere.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il collega Gagliardi ha chiesto di interrogare il ministro del turismo e dello spettacolo per sapere se sia in grado di smentire la notizia, apparsa sul settimanale *Fatti* del 29 dicembre 1967, in base alla quale il produttore Morris Ergas avrebbe chiesto al regista cecoslovacco Zbinek Brynych (chiedo scusa all'Assemblea della pronuncia, ma ho scarsa familiarità con il cecoslovacco; forse però non è solo un mio difetto) l'inserzione nel film *Il quinto cavaliere è la paura* di alcune scene di nudo femminile girate vari mesi dopo la programmazione del film all'estero, in uno stabilimento cinematografico romano. L'onorevole Gagliardi ha chiesto anche quali interventi siano stati disposti per questo ed altri eventuali casi simili, per impedire ignobili speculazioni e garantire l'integrità delle edizioni originali delle opere cinematografiche straniere.

Devo comunicare al collega Gagliardi che nessun intervento può essere effettuato da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo nell'ambito della propria competenza in ordine al verificarsi di fatti, per altro non

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1968

accertabili dalla amministrazione, come quelli cui egli si riferisce.

In Italia la produzione di film, come è noto, è libera e solo la programmazione in pubblico è subordinata al nulla osta del Ministero, che viene concesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 aprile 1962, n. 161, su conforme parere di speciali commissioni di primo grado e di appello secondo le norme della citata legge n. 161.

Per quel che concerne il film che è oggetto dell'interrogazione Gagliardi, allo stesso è stato concesso il nulla osta per la proiezione in pubblico con il divieto per i minori di anni 18. Chi ha ottenuto il nulla osta ha, d'altra parte, l'obbligo di assicurarsi che ogni esemplare sia conforme a quello esaminato dalle predette commissioni.

È solo quindi successivamente all'esame del film da parte delle commissioni di revisione cinematografica che sorge l'obbligo, e sempre ai fini della programmazione in pubblico, di non modificare le scene del film.

Infine, devo far presente all'onorevole Gagliardi che non rientra nella competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo la tutela dell'integrità delle edizioni originali delle opere cinematografiche straniere, cui si presume debbano essere interessati più gli stessi autori delle opere che non l'amministrazione.

Del resto, la mia amministrazione, come è noto, in base all'articolo 5 della legge, non ammette i film stranieri ai benefici della programmazione obbligatoria in quanto privi del requisito della nazionalità italiana; e dall'altro lato non ammette alcun film alla proiezione in pubblico se non su conforme parere delle commissioni di revisione cinematografica.

Desidero poi dire al collega Gagliardi che il problema che egli pone nell'ultima parte della sua interrogazione è indubbiamente un problema di una certa complessità. Questa materia è regolata dalla convenzione internazionale di Berna, alla quale ha aderito anche la Cecoslovacchia. In base a questa convenzione, lo Stato italiano offre la protezione del prodotto straniero in condizioni di reciprocità. Deve perciò ritenersi possibile ai titolari dei diritti (e nel film in questione potrebbero essere il produttore, il regista, il soggetto e lo sceneggiatore) far valere la lesione morale o patrimoniale che deriva da eventuali modifiche o alterazioni apportate al loro prodotto presso l'autorità giudiziaria ordinaria. La legge 22 aprile 1941, n. 633, che regola la protezione del diritto d'autore, prevede all'articolo 23 che il diritto di protezione dei

l'opera, dopo la morte dell'autore e in mancanza di intervento da parte di eventuali ascendenti o discendenti diretti, possa essere esercitata dal Ministero per la cultura popolare (ora Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica) quando lo esigano finalità pubbliche. Ma dovremmo trovarci di fronte ad un caso di morte dell'autore, e in questo caso dell'autrice, perché il film in questione è tratto da un romanzo della scrittrice Hana Belohradská, che ne ha curato personalmente la sceneggiatura, e ne è quindi contemporaneamente autrice, soggetto e sceneggiatrice. L'eventuale aggiunta di scene girate in Italia disposta dal produttore Morris Ergas potrebbe comportare soltanto un'azione legale da parte dell'autrice del soggetto qualora ciò fosse stato fatto a sua insaputa. Per quel che riguarda il signor Ergas, questi risulta essere il legale rappresentante della società Zebra Film, che ha assunto il noleggio del film dalla casa produttrice Československý Filmsport.

PRESIDENTE. L'onorevole Gagliardi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GAGLIARDI. Il problema posto dalla mia interrogazione è molto meno particolare e specifico di quel che sembri. Si tratta infatti di accertare se il nostro paese intenda applicare la convenzione di Berna, cui la Cecoslovacchia aderisce dal 1886, con successivi rinnovi, relativa alla tutela delle opere dell'ingegno. Mi consenta l'onorevole sottosegretario, cui non posso esprimere la mia piena soddisfazione per la risposta ricevuta, di dirgli che non tanto l'opera letteraria dalla quale è tratto il film, quanto l'opera filmica in se stessa gode della tutela prevista dalla convenzione di Berna.

Ho qui una lettera da Praga, nella quale mi si conferma che al regista del film *Il quinto cavaliere è la paura*, Zbinek Brynych, il signor Morris Ergas (del resto noto alle cronache per non lodevoli vicende), chiese di distribuire il film in Italia a condizione che il regista, in collaborazione con l'autore, vi aggiungesse qualche scena che, secondo lo avviso del sullodato Ergas, avrebbe potuto elevare « l'attrattiva » del film. Il regista e l'autore sono stati invitati a spese dell'Ergas a Roma a girare alcune scene aggiuntive di una cosiddetta « casa di tolleranza », scene che a Praga sono assolutamente sconosciute anche alle persone dello studio Barrandoff, nel quale si è prodotto il film in questione.

